

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 12-2266

Programma quadriennale di finanziamento per gli anni 2017-2020 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con le deliberazioni n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 e n. 31-7569 del 21 settembre 2018. Proroga del termine di realizzazione degli interventi e di chiusura della seconda fase del Programma.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con le deliberazioni n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 e n. 31-7569 del 21 settembre 2018, la Giunta regionale ha approvato un Programma quadriennale di finanziamento, per gli anni 2017-2020, a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% (Euro 3.600.000,00) riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l'attuazione di interventi che prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno ulteriori 50.000 abitanti ed il 60% (Euro 5.400.000,00) a favore degli altri Consorzi piemontesi per la gestione dei rifiuti urbani; con le stesse deliberazioni la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, demandando alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio la definizione e gestione del Programma di finanziamento;

le risorse destinate al finanziamento del Programma derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e, secondo il combinato disposto dell'articolo 19 comma 3 della L.R. n. 24/2016 e dell'articolo 38 commi 2 e 5 della L.R. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle somme incassate dalla Regione sul capitolo d'entrata 11315;

il termine di chiusura del Programma di finanziamento è stabilito nel 31 dicembre 2020, mentre è fissato al 30 novembre 2020 il termine per la realizzazione degli interventi ed il pagamento delle relative spese a favore di terzi da parte dei Consorzi beneficiari di contributo.

Riguardo alla riserva a favore del Consorzio di Bacino 18 di Torino (ora Consorzio di area vasta Torino), in data 11 settembre 2018 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e AMIAT spa per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con passaggio dalla modalità di raccolta stradale a quella domiciliare per circa 113.000 abitanti complessivi. Il contributo regionale, pari ad un importo di euro 3.600.000,00, è destinato a sostegno degli investimenti per la fornitura di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti. Tutti gli interventi previsti dall'Accordo sono stati realizzati ed entro il termine di scadenza, fissato al 31 dicembre 2020, saranno rendicontate le spese sostenute e liquidato il saldo del contributo spettante.

In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018 sopra richiamata, il Programma quadriennale di finanziamento in favore degli altri Consorzi piemontesi per la gestione dei rifiuti urbani, di importo complessivo pari ad Euro 5.400.000,00, è stato suddiviso in due fasi nel seguente modo:

- I fase, relativa alle annualità 2017-2018, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.545.076,88 e con termine di realizzazione degli interventi fissato al 30 novembre 2019;
- II fase, relativa alle annualità 2019-2020, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.854.923,12 e con termine di realizzazione degli interventi fissato al 30 novembre 2020.

Nell'ambito della I fase del Programma sono stati finanziati complessivamente 8 progetti, tutti conclusi entro il termine stabilito del 30 novembre 2019. Il sostegno regionale è stato pari ad euro

2.521.656,21, risorse impegnate e liquidate sui capitoli 229995 e 258104 delle annualità 2018, 2019 e 2020 del bilancio regionale. Le economie di euro 23.420,67 della I^ fase del Programma sono state destinate, con provvedimento dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento della II^ fase del Programma;

nell'ambito della II fase del Programma, avviata con provvedimento dirigenziale nell'ottobre 2018, sono stati complessivamente finanziati n. 8 progetti, fino a completamento della dotazione finanziaria; il sostegno regionale è pari ad Euro 2.875.453,23 alla cui copertura finanziaria la Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio ha provveduto tramite l'assunzione di impegni di spesa sui capitoli n. 258104 e n. 229995 nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. del bilancio regionale.

Dato atto che:

i progetti finanziati nell'ambito della II^ fase del Programma, con termine di realizzazione e pagamento delle relative spese fissato al 30 novembre 2020, prevedono una pluralità di interventi, quali la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare (2 progetti), l'ottimizzazione e miglioramento dei servizi di raccolta domiciliare già in essere (1 progetto), l'avvio della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato per l'applicazione della tariffa commisurata al servizio reso (3 progetti), la realizzazione o adeguamento di centri di raccolta rifiuti (2 progetti);

per la realizzazione dei progetti relativi alla riorganizzazione e all'ottimizzazione e miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti e dei progetti relativi alla realizzazione di centri di raccolta rifiuti, come previsto dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 come da ultimo modificata con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018, la Regione ha stipulato specifici Accordi di Programma con i Consorzi proponenti, prevedendo nel 30 novembre 2020 il termine di realizzazione degli interventi e di pagamento delle relative spese a favore di terzi e nel 31 dicembre 2020 il termine di validità degli Accordi;

tutti i progetti finanziati nell'ambito della II^ fase del Programma sono in corso di realizzazione, come emerge dal monitoraggio effettuato dai competenti uffici della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

I soggetti beneficiari hanno tuttavia segnalato una oggettiva difficoltà a concludere le attività progettuali nei termini previsti, ossia entro il prossimo 30 novembre, a seguito della pandemia da Covid19 e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dettate dalle competenti autorità nazionali e locali.

Dal mese di marzo 2020 si è infatti registrata una sospensione o comunque un pesante e generalizzato rallentamento delle attività delle imprese produttive nazionali e internazionali, con conseguenti ritardi nelle forniture dei beni oggetto di contributo (in particolare sono stati segnalati ritardi nella consegna degli automezzi e dei relativi allestimenti per la raccolta dei rifiuti), ritardi che hanno comportato la necessità di posticipare di alcuni mesi l'avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare ovvero di avviarli solo parzialmente usufruendo di automezzi e attrezzature già in dotazione ma obsolete e con peggiori prestazioni ambientali.

Altre criticità si sono riscontrate nella realizzazione delle azioni di comunicazione ed informazione dei cittadini, attività propedeutiche e fondamentali per il buon esito soprattutto della riorganizzazione dei servizi di raccolta, ma anche della misurazione del quantitativo di rifiuto indifferenziato per il passaggio a tariffa puntuale. Tutti gli incontri pubblici con la popolazione per la presentazione delle nuove modalità di raccolta e della tariffa, gli stand informativi e la distribuzione porta a porta delle attrezzature alle utenze sono stati sospesi fino alla fine di giugno, poi riprogettati e realizzati a partire dal mese di luglio mettendo in atto tutte le misure di sicurezza per limitare il rischio di contagio dei cittadini e degli operatori.

Analogamente si sono registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta rifiuti, a seguito della sospensione delle attività delle imprese edili in osservanza del DPCM del 22 marzo 2020 e seguenti e ad una generalizzata difficoltà di reperimento delle forniture da parte delle imprese anche dopo la ripresa dei lavori in cantiere.

Preso atto che dal monitoraggio sopra citato emerge che le attività dei progetti hanno registrato sospensioni e rallentamenti imputabili all'emergenza sanitaria da Covid19 per circa 4 mesi (da marzo a giugno 2020) e che tali ritardi non sono imputabili a negligenza dei soggetti beneficiari ma dovuti a cause di forza maggiore cagionate dall'epidemia stessa.

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base degli esiti istruttori sopra illustrati, di:

- prorogare di 6 mesi, pertanto al 31 maggio 2021, il termine del 30 novembre 2020 dettato dalla D.G.R. n. 31-7569 del 21 settembre 2018 per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito della II^a fase del Programma e per il pagamento delle relative spese a favore di terzi da parte dei Consorzi beneficiari del contributo regionale;
- di prorogare di 6 mesi, ossia al 30 giugno 2021, il termine del 31 dicembre 2020 di chiusura del Programma di finanziamento stabilito dalla stessa deliberazione;
- di prorogare, per effetto della proroga di cui ai punti precedenti, al 30 giugno 2021 il termine di validità degli Accordi di Programma stipulati in attuazione della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 come da ultimo modificata con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018 e di stabilire nel 31 maggio 2021 il termine per la realizzazione degli interventi ed il pagamento delle relative spese a favore di terzi da parte dei Consorzi beneficiari del contributo regionale.

Dato atto che la suddetta proroga dei termini degli Accordi di Programma non costituisce modifica di carattere sostanziale agli Accordi stessi, ai sensi della D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, in quanto rimangono invariati gli obiettivi, i risultati attesi e l'ammontare del contributo regionale spettante per la realizzazione degli interventi.

Dato atto infine che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono state già impegnate nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. sul capitolo 229995 (Impegni nn. 239/2020, 609/2020, 3280/2020 e 6293/2020) con i provvedimenti dirigenziali di attuazione della II^a fase del Programma di finanziamento e che le stesse, in occasione del Riaccertamento ordinario dei residui, verranno reimputate all'anno 2021 come previsto dal D.lgs 118/2011.

Tutto ciò premesso,

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";

vista la legge regionale n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la legge regionale n. 7/2012 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i relativi provvedimenti attuativi;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 "*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*", come da ultimo modificata con la D.G.R. 3 agosto 2018 n. 1-7327 "*Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma*";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

la Giunta unanime

delibera

- di prorogare di 6 mesi il termine del 30 novembre 2020, ossia al 31 maggio 2021, per la realizzazione e per il pagamento a favore di terzi delle spese degli interventi oggetto di contributo regionale nell'ambito della II^a fase del Programma quadriennale di finanziamento 2017-2020 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come modificata da ultimo con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018;
- di prorogare di 6 mesi il termine del 31 dicembre 2020, ossia al 30 giugno 2021, di chiusura del Programma di finanziamento stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come modificata da ultimo con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018;
- di prorogare, per effetto della proroga di cui ai punti precedenti, al 30 giugno 2021 il termine di validità degli Accordi di Programma stipulati in attuazione della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018 e di stabilire nel 31 maggio 2021 il termine per la realizzazione degli interventi e per il pagamento delle relative spese a favore di terzi da parte dei Consorzi beneficiari del contributo regionale.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono state già impegnate nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. sul capitolo 229995 (Impegni nn. 239/2020, 609/2020, 3280/2020 e 6293/2020) con i provvedimenti dirigenziali di attuazione della II^a fase del Programma di finanziamento e che le stesse, in occasione del Riaccertamento ordinario dei residui, verranno reimputate all'anno 2021 come previsto dal d.lgs 118/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)